



POLITECNICO

MILANO 1863

Dati Protocollo

N° Protocollo	2021 I/13 N. 0049773
Data	24/03/2021
Repertorio	Decreti 2671/2021
UOR-RPA	STSAG - GENERAL AFFAIRS AND ISTITUTIONAL LEGISLATION - Affari generali e normativa istituzionale
RPA	252535 - VISCONTI TIZIANA
Firmatario	138631 - RESTA FERRUCCIO

Dati Provvedimento

Id	64984
Destinatari	267926 - BRIOSCHI MICHELA
Oggetto	Decreto del Rettore di indizione delle votazioni per la elezione dei Rappresentanti degli studenti in seno agli Organi accademici del Politecnico di Milano, per il biennio 2021/2023.



POLITECNICO
MILANO 1863

POLITECNICO DI MILANO

IL RETTORE

VISTA la Legge 04.04.1956, n. 212, "Norme per la disciplina della propaganda elettorale", e successive modifiche intervenute;

VISTA la Legge 09.05.1989, n. 168, "Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica", e successive modifiche intervenute;

VISTA la Legge 07.08.1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e successive modifiche intervenute;

VISTA la Legge 02.12.1991, n. 390, "Norme sul diritto agli studi universitari", e successive modifiche intervenute;

VISTO il D.L. 21.04.1995, n. 120 "Disposizioni urgenti per il funzionamento delle università", in particolare l'art. 6, comma 1, comma così come modificato dalla L. 21.06.1995, n. 236, "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 21 aprile 1995, n. 120, recante disposizioni urgenti per il funzionamento delle università";

VISTO il D.M. 03.11.1999, n. 509, "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei";

VISTO il D.P.R. 28.12.2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e, in particolare, l'art. 35 "Documenti di identità e di riconoscimento";

VISTO il D.M. 22.10.2004, n. 270, "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509";

VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240, "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario", e successive modifiche intervenute;

VISTA la Legge 06.11.2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione";

VISTO il D. Lgs. 14.03.2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTO il D.L. 31.08.2013, n. 101, "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni", convertito con modificazioni in L. 30.10.2013, n. 125;

VISTO il D.L. 24.06.2014, n. 90, "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari", ed in particolare l'art. 6, co. 1, così come modificato dalla legge di conversione 11.08.2014, n. 114;

VISTO il Regolamento UE 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 "relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);

VISTO lo Statuto vigente del Politecnico di Milano, e in particolare gli Artt. 11, "Senato accademico" - comma 8 - lettera d), 12, "Consiglio di amministrazione" - comma 3 - lettera b), 27 "Commissione Paritetica" - comma 2, 28, "Consiglio di Corso di Studio" - comma 1, 29, "Polo Territoriale", e 30 "Scuola di Dottorato di ricerca";

VISTO il Regolamento Generale di Ateneo e, in particolare l'Art. 3 "Norme generali e comuni delle elezioni", Capo III Elezioni delle rappresentanze degli studenti: Artt. 11, "Indizione delle votazioni" e 12 "Casi di esclusione dall'elettorato";

VISTO il D.R. n. 80 del 28.07.2006 con cui è stato emanato il “Regolamento in materia di Dottorato di Ricerca”, così come modificato dai DD.RR. n. 1769 del 18.06.2013, n. 2210 del 12.05.2015 e n. 159/SAGNI del 11.01.2018 ed in particolare l’Art. 5 “Organizzazione e funzionamento della Scuola di Dottorato di Ricerca”, comma 5, dedicato alla composizione del Consiglio della Scuola e ai compiti allo stesso attribuiti;

VISTO il D.R. n. 992 del 02.03.2017 con cui è stato emanato il Regolamento organizzativo e di funzionamento del Consiglio degli Studenti, in particolare l’art. 4 “Sostituzione dei Rappresentanti degli Studenti in Senato accademico, in Consiglio di amministrazione e nelle Commissioni Paritetiche in caso di esaurimento di una Lista”;

VISTO il D.R. n. 6761 del 06.10.2020 “Regolamento del Politecnico di Milano in materia di trattamento dei dati personali e della sicurezza ICT”;

VISTO il D.D. n. 7229 del 20.10.2020 di adozione del Modello organizzativo privacy del Politecnico di Milano;

VISTO il D.D. n. 7230 del 20.10.2020 di adozione delle Istruzioni operative per il trattamento dei dati personali;

VISTE le comunicazioni pervenute dai Presidi delle Scuole nel mese di febbraio 2021 in merito all’individuazione dei Corsi di Studio aventi stessa denominazione ed alla consistenza numerica dei docenti che svolgono la propria attività didattica istituzionale in seno ai Consigli di Corso di studio di appartenenza, ai fini della determinazione del numero degli studenti da eleggere nei predetti Organismi;

CONSIDERATO che le norme vigenti di Ateneo già disciplinano il regolare svolgimento del procedimento elettorale e che, per una efficace ed efficiente azione di semplificazione amministrativa, il presente provvedimento di indizione delle votazioni regola anche le modalità di svolgimento delle stesse e, nel dettaglio, la relativa calendarizzazione delle scadenze connesse al procedimento;

SENTITE le Rappresentanze studentesche elette in Senato accademico e in Consiglio di amministrazione;

CONSIDERATO l’esiguo numero di studenti iscritti al Consiglio del Corso di Studio in Geoinformatics Engineering - Ingegneria Geoinformatica, per il Consiglio del Corso di Studio in Ingegneria Nucleare e per il Consiglio del Corso di Studio in Music and Acoustic Engineering, insufficiente a garantire la raccolta del numero di firme a sostegno delle candidature anche per un unico candidato;

RAVVISATA la necessità di rideterminare il numero minimo e massimo di firme a sostegno delle candidature per il Consiglio del Corso di Studio in Geoinformatics Engineering - Ingegneria Geoinformatica, per il Consiglio del Corso di Studio in Ingegneria Nucleare e per il Consiglio del Corso di Studio in Music and Acoustic Engineering, al fine di garantire la più ampia Rappresentanza studentesca;

DECRETA

ART. 1

Indizione delle elezioni

- 1) Sono indette e disciplinate le votazioni per la elezione dei Rappresentanti degli studenti in seno agli Organi accademici del Politecnico di Milano, per il biennio 2021/2023.
- 2) Sono, altresì, indette e disciplinate le votazioni per la elezione di quattro Rappresentanti dei Dottorandi in seno al Consiglio della Scuola di Dottorato di ricerca del Politecnico di Milano, per il biennio 2021/2023.
- 3) Le votazioni si svolgeranno, con orario continuato, da **lunedì 24 a giovedì 27 maggio 2021.**

ART. 2

Determinazione del numero dei Rappresentanti da eleggere

- 1) Il numero dei Rappresentanti da eleggere nel Senato accademico, nel Consiglio di amministrazione e nelle Commissioni Paritetiche delle Scuole è predeterminato dallo Statuto di Ateneo, rispettivamente all’Art. 11, comma 8 - lett. d), all’art. 12, comma 3 - lett. b) all’art. 27, comma 2.
- 2) Il numero dei Rappresentanti da eleggere nei Consigli dei Corsi di Studio e nei Consigli di Riferimento dei Poli Territoriali è pari al 15% dell’intera composizione dell’Organo, calcolato arrotondando per eccesso all’unità superiore, come da uso comune.

- 3) Il numero dei Rappresentanti degli studenti da eleggere in ciascun Organismo ed il numero di preferenze da esprimere è pertanto così determinato:

ORGANISMO	NUMERO RAPPRESENTANTI	NUMERO PREFERENZE
Senato accademico	4	3
Consiglio di amministrazione	2	2
Commissione Paritetica della Scuola di Architettura Urbanistica Ingegneria delle Costruzioni	5	5
CCS Urbanistica: Città Ambiente Paesaggio	4	1
CCS Urban Planning and Policy Design – Pianificazione Urbana e Politiche Territoriali	3	1
CCS Architettura e Disegno Urbano - Architecture and Urban Design	14	5
CCS Progettazione dell'Architettura	28	9
CCS Architectural Design and History - Progettazione Architettonica e Storia	2	1
CCS Sustainable Architecture and Landscape Design - Architettura Sostenibile e Progetto del Paesaggio	2	1
CCS Landscape Architecture - Land Landscape Heritage	3	1
CCS Building and Architectural Engineering	4	1
CCS Architettura-Architettura delle Costruzioni	6	2
CCS Ingegneria Edile e delle Costruzioni	4	1
CCS Ingegneria dei Sistemi Edilizi	2	1
CCS Management of Built Environment - Gestione del Costruito	2	1
CCS Architettura-Ambiente Costruito-Interni	13	4
CCS Ingegneria Edile-Architettura - Sede di Lecco	4	1
Commissione Paritetica della Scuola del Design	5	5
CCS Design del prodotto industriale - Design del prodotto per l'Innovazione e Integrated Product Design	9	3
CCS Design degli interni - Interior design e Interior and Spatial Design	8	3
CCS Design della moda - Design for the Fashion System - Design per il Sistema moda	6	2
CCS Design & Engineering - Progetto e Ingegnerizzazione del prodotto Industriale	3	1
CCS Product Service System Design - Design del sistema prodotto servizio	3	1
CCS Design della Comunicazione	5	2
CCS Digital and Interaction Design	4	1
Commissione Paritetica della Scuola di Ingegneria Civile, Ambientale e Territoriale	5	5
CCS Ingegneria civile per la mitigazione del rischio	6	2
CCS Ingegneria Civile	12	4
CCS Geoinformatics Engineering - Ingegneria Geoinformatica	5	2
CCS Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio	9	3
Commissione Paritetica della Scuola di Ingegneria Industriale e dell'Informazione	5	5
CCS Ingegneria Elettrica	12	4
CCS Ingegneria Nucleare	8	3
CCS Ingegneria Matematica	15	5
CCS Ingegneria Fisica	11	4
CCS Ingegneria Biomedica	22	7

CCS Ingegneria Gestionale	25	8
CCS Ingegneria dell'Automazione	15	5
CCS Ingegneria Elettronica	13	4
CCS Ingegneria delle Telecomunicazioni	10	3
CCS Ingegneria Aerospaziale	18	8
CCS Ingegneria Informatica	26	9
CCS Ingegneria Meccanica	27	9
CCS Ingegneria Chimica	12	4
CCS Ingegneria dei Materiali e delle Nanotecnologie	14	5
CCS Ingegneria Energetica	23	8
CCS Ingegneria della Produzione Industriale	3	1
CCS Music and Acoustic Engineering	6	2
CCS Food Engineering	4	1
CCS Mobility Engineering	3	1
Consiglio di Riferimento del Polo Territoriale di Cremona	1	1
Consiglio di Riferimento del Polo Territoriale di Lecco	1	1
Consiglio di Riferimento del Polo Territoriale di Mantova	1	1
Consiglio di Riferimento del Polo Territoriale di Piacenza	1	1
Consiglio della Scuola di Dottorato di Ricerca	4	2

ART. 3

Adozione dei sistemi elettorali

- 1) Per l'espletamento delle votazioni sono adottati due sistemi elettorali:
 - A. **proporzionale** per il Senato accademico, il Consiglio di amministrazione e le Commissioni Paritetiche delle Scuole attivate nell'Ateneo;
 - B. **a candidature individuali** per i Consigli di Corso di Studio, per i Consigli di Riferimento dei Poli Territoriali e per il Consiglio della Scuola di Dottorato di Ricerca.

A) SISTEMA ELETTORALE PROPORZIONALE

ART. 4

Determinazione dell'elettorato attivo

- 1) Per la elezione dei Rappresentanti degli studenti in Senato accademico e in Consiglio di amministrazione, l'elettorato attivo è attribuito, in collegio unico, agli studenti ed alle studentesse che, alla data delle votazioni, risultino regolarmente iscritti, nell'anno accademico in corso, ai corsi di laurea triennale, di laurea specialistica/magistrale e quinquennale a ciclo unico di cui ai DD.MM. n. 509 del 03.11.1999 e n. 270 del 22.10.2004, nonché agli studenti regolarmente iscritti ai Corsi di Dottorato di ricerca, aventi la sede amministrativa presso il Politecnico di Milano.
- 2) Per la elezione dei Rappresentanti degli studenti nelle Commissioni Paritetiche delle Scuole di Ateneo, l'elettorato attivo è attribuito agli studenti ed alle studentesse che, alla data delle votazioni, risultino regolarmente iscritti, nell'anno accademico in corso, ai corsi di laurea triennale, di laurea specialistica/magistrale e quinquennale a ciclo unico di cui ai DD.MM. n. 509 del 03.11.1999 e n. 270 del 22.10.2004, incardinati nelle Scuole di riferimento.

ART. 5

Determinazione dell'elettorato passivo - Casi di esclusione

- 1) Per la elezione dei Rappresentanti degli studenti in Senato accademico e in Consiglio di amministrazione, l'elettorato passivo è attribuito, in collegio unico:
 - a) agli studenti e alle studentesse che, alla data della presentazione delle candidature siano regolarmente iscritti, nell'anno accademico in corso, per la prima volta, da un numero di anni non superiore a quello della durata legale del corso di studi maggiorato di uno, ai corsi di laurea e di laurea magistrale e quinquennale a ciclo unico di cui al D.M. n. 270 del 22.10.2004;
 - b) agli studenti e alle studentesse che, alla data di presentazione delle candidature, siano regolarmente iscritti ai cicli XXXIV, XXXV e XXXVI dei Corsi di Dottorato di ricerca attivati presso

il Politecnico di Milano, oppure al ciclo XXXIII in casi di percorsi di Dottorato che hanno durata minima di 4 anni.

- 2) Per la elezione dei Rappresentanti degli studenti nelle Commissioni Paritetiche delle Scuole di Ateneo, l'elettorato passivo è attribuito agli studenti che, alla data di presentazione delle candidature, risultino regolarmente iscritti, nell'anno accademico in corso, per la prima volta, da un numero di anni non superiore a quello della durata legale del corso di studi maggiorato di uno, ai corsi di laurea e di laurea magistrale e quinquennale a ciclo unico di cui ai D.M. n. 270 del 22.10.2004, incardinati nelle Scuole di riferimento.
- 3) Sono esclusi dall'elettorato passivo gli studenti e le studentesse e i dottorandi e le dottorande che si candidano in Senato accademico e/o in Consiglio di amministrazione e nelle Commissioni Paritetiche che abbiano con il Politecnico di Milano conflitti di interesse e/o contenziosi, o che facciano parte di società, cooperative o associazioni, comunque in rapporti contrattuali con l'Ateneo stesso, fatta eccezione per la collaborazione degli studenti e delle studentesse ai servizi dell'università, ai sensi della Legge 02.12.1991, n. 390 e successive modifiche intervenute, o che siano stati assoggettati negli ultimi due anni accademici a procedimenti disciplinari con irrogazione di sanzioni per gravi motivi superiori alla censura scritta, o che ricoprono incarichi politici e/o sindacali.

ART. 6

Presentazione delle Liste - Adempimenti connessi

- 1) I Rappresentanti di Lista dovranno accreditarsi e depositare la denominazione della Lista che intendono rappresentare al Servizio Affari Generali e Normativa Istituzionale entro i termini fissati nell'apposito avviso relativo alle scadenze del procedimento elettorale.
- 2) Le fasi di sottoscrizione delle Liste e di inserimento delle candidature, una volta che le Liste saranno accreditate, avverranno con modalità telematica da remoto attraverso l'utilizzo della piattaforma Eligo.
- 3) Le candidature per il Senato accademico, il Consiglio di amministrazione e le Commissioni Paritetiche, sono raggruppate in Liste tra loro concorrenti.
- 4) Ai fini dell'accreditamento della Lista, la stessa deve essere corredata dalle firme di sostegno degli studenti e delle studentesse iscritti al Politecnico di Milano in possesso dei requisiti per l'elettorato attivo di cui al precedente art. 4, caricate tramite l'utilizzo della piattaforma Eligo.
- 5) Per il Senato accademico e per il Consiglio di amministrazione occorrono **350 firme valide, che dovranno essere raccolte tra gli studenti e le studentesse iscritti ai corsi di Studio e tra gli studenti e le studentesse iscritti ai Corsi di Dottorato di ricerca.**
- 6) Per le Commissioni Paritetiche delle Scuole occorrono **50 firme valide di studenti e studentesse iscritti ai Corsi di Studio incardinati nella Scuola di riferimento.**
- 7) Se non si raggiunge il numero minimo di firme valide di sostegno, la Lista non potrà essere validamente presentata.
- 8) Nessuno studente o studentessa può sostenere con la propria firma più di una Lista per lo stesso Organismo.
- 9) I candidati e le candidate possono firmare in sostegno alla propria Lista per tutti gli Organismi, ad esclusione di quello o di quelli per cui sono candidati. Il Rappresentante di Lista può sottoscrivere la propria Lista per tutti gli Organi in cui la Lista intende presentarsi.
- 10) Le firme di sostegno alle Liste devono essere depositate tramite l'utilizzo della piattaforma Eligo, collegandosi al link dedicato a cui sarà data opportuna pubblicità.
- 11) Il numero massimo di candidati e delle candidate è così determinato:
 - per il Senato accademico massimo 8;
 - per il Consiglio di amministrazione massimo 4;
 - per le Commissioni Paritetiche massimo 15.
- 12) Per lo stesso Organismo nessun candidato può essere incluso in più Liste.
- 13) Qualora una Lista non intendesse presentarsi per tutti gli Organismi, sono consentite candidature per Liste diverse, limitatamente a quelli per i quali la Lista anzidetta non si presenta.
- 14) I candidati e le candidate che, alla data di presentazione delle candidature, non fossero in possesso dei requisiti prescritti per il godimento dell'elettorato attivo e passivo, di cui ai precedenti artt. 4 e 5, saranno esclusi dalla competizione elettorale e non saranno sostituibili.

- 15) L'elenco dei candidati e delle candidate ammessi alla competizione elettorale sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ateneo nella sezione dedicata alle Elezioni Studentesche 2021: <http://www.polimi.it/elezioni-studenti>.

ART. 7

Rappresentante di Lista

- 1) Ogni Lista è presentata da un Rappresentante che è uno studente o una studentessa cui è attribuito l'elettorato attivo, secondo i requisiti indicati nel precedente Art. 4 del presente provvedimento.
- 2) Il Rappresentante di Lista non può essere candidato in nessun Organismo.
- 3) Il Rappresentante di Lista deve accreditarsi, secondo le modalità indicate negli appositi avvisi, depositando la denominazione della Lista e l'eventuale simbolo.
- 4) Il Rappresentante di Lista svolge i seguenti compiti:
 - a) è responsabile della raccolta delle firme di sostegno;
 - b) riceve comunicazioni dal Servizio Affari Generali e Normativa Istituzionale e dalla Commissione Elettorale per la gestione della propria Lista;
 - c) dà esecuzione alle richieste formulate dal Servizio Affari Generali e Normativa Istituzionale e dalla Commissione Elettorale;
 - d) è direttamente responsabile del regolare svolgimento della campagna elettorale secondo le disposizioni di cui al successivo Art. 14;
 - e) definisce il calendario delle attività da svolgersi durante la campagna elettorale. Tale calendario dovrà essere preventivamente autorizzato dal Servizio Affari Generali e Normativa Istituzionale;
 - f) può presentare memorie scritte da far inserire, eventualmente, nei processi verbali della Commissione Elettorale.
- 5) Il Rappresentante di Lista dovrà interagire con la piattaforma Eligo per verificare l'andamento delle firme di sostegno per ciascuno degli Organismi per cui la Lista intende presentarsi e, raggiunto il numero di firme di sostegno valido per ciascun Organismo, dovrà inserire i relativi candidati entro i termini stabiliti negli appositi avvisi.

B) SISTEMA A CANDIDATURE INDIVIDUALI NEI CONSIGLI DI CORSO DI STUDIO E NEI CONSIGLI DI RIFERIMENTO DEI POLI TERRITORIALI

ART. 8

Determinazione dell'elettorato attivo

- 1) Il numero dei Rappresentanti degli studenti da eleggere nei Consigli di Corso di Studio, indicati nel precedente Art. 2 del presente provvedimento, è calcolato nella misura del 15%, con arrotondamento all'unità superiore, rispetto alla composizione del Corso medesimo, descritta dall'Art. 28, comma 1, dello Statuto di Ateneo.
- 2) L'elettorato attivo è attribuito agli studenti e alle studentesse che, alla data delle votazioni, risultino regolarmente iscritti, nell'anno accademico in corso, al proprio Corso di Studio di laurea triennale, di laurea specialistica/magistrale e quinquennale a ciclo unico di cui al D.M. n. 270 del 22.10.2004, incardinati nelle Scuole di riferimento.
- 3) Per la elezione dei rappresentanti in ciascun Consiglio di Riferimento dei Poli Territoriali, l'elettorato attivo è attribuito agli studenti ed alle studentesse regolarmente iscritti, nell'anno accademico in corso, ai corsi di laurea triennale, di laurea specialistica/magistrale e quinquennale a ciclo unico di cui al D.M. n. 270 del 22.10.2004, oppure ad orientamenti/indirizzi degli stessi, aventi sede presso il Polo Territoriale di riferimento.

ART. 9

Determinazione dell'elettorato passivo - Presentazione delle candidature - Adempimenti connessi

- 1) Le fasi di presentazione, sottoscrizione e di accettazione delle candidature avverranno con modalità telematica da remoto attraverso l'utilizzo della piattaforma Eligo.

a) Consigli di Corsi di Studio

- 2) Per i Consigli di Corso di Studio l'elettorato passivo è attribuito agli studenti che risultino in possesso dei requisiti indicati al precedente Art. 5 del presente provvedimento e che siano regolarmente iscritti al proprio corso di Studio, incardinato nella Scuola di riferimento.
- 3) Ciascuna candidatura dovrà essere sostenuta da **20 firme valide** di studenti e studentesse regolarmente iscritti al Corso di Studio del candidato o della candidata ed in possesso dei requisiti per l'elettorato attivo indicati nel precedente Art. 8, pena il non accoglimento della candidatura medesima.
- 4) Nessuno studente o studentessa può sostenere con la propria firma più di un candidato o candidata per lo stesso Corso di Studio.
- 5) **Coloro che si candidano non possono sostenere la propria candidatura.**
- 6) Le firme di sostegno per ciascuna candidatura devono essere depositate tramite l'utilizzo della piattaforma Eligo, collegandosi al link dedicato a cui sarà data opportuna pubblicità.
- 7) Ciascun candidato o candidata è responsabile della raccolta delle firme.
- 8) I candidati e le candidate che non risultino in possesso dei requisiti prescritti dal presente provvedimento per l'elettorato attivo e passivo, non saranno ammessi alla competizione elettorale.
- 9) Al fine di garantire la più ampia Rappresentanza studentesca, in deroga a quanto disposto nei commi precedenti del presente articolo, il numero delle firme necessarie per la presentazione delle candidature per i Consigli dei Corsi di Studio sotto riportati è così rideterminato:
 - **Consiglio del Corso di Studio in Geoinformatics Engineering – Ingegneria Geoinformatica: 09 firme valide** di studenti e studentesse regolarmente iscritti al Corso di Studio del candidato;
 - **Consiglio del Corso di Studio in Ingegneria Nucleare: 19 firme valide** di studenti e studentesse regolarmente iscritti al Corso di Studio del candidato;
 - **Consiglio del Corso di Studio in Music and Acoustic Engineering: 18 firme valide** di studenti e studentesse regolarmente iscritti al Corso di Studio del candidato.
- 10) L'elenco dei candidati e delle candidate ammessi alla competizione elettorale sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ateneo nella sezione dedicata alle Elezioni Studentesche 2021 <http://www.polimi.it/elezioni-studenti>.

b) Consigli di Riferimento dei Poli Territoriali

- 1) Per i Consigli di Riferimento dei Poli Territoriali, l'elettorato passivo è attribuito agli studenti ed alle studentesse che risultino in possesso dei requisiti indicati dal precedente Art. 5 del presente provvedimento e che siano regolarmente iscritti al corso di studio, incardinati nelle sedi dei rispettivi Poli Territoriali di appartenenza.
- 2) Ciascuna candidatura dovrà essere sostenuta **da 10 firme valide** di studenti e studentesse, regolarmente iscritti a uno dei Corsi di Studio, oppure ad un orientamento/indirizzi dello stesso, avente sede presso il relativo Polo Territoriale ed in possesso dei requisiti richiesti dal precedente Art. 8 per l'attribuzione dell'elettorato attivo.
- 3) Nessuno studente o studentessa può sostenere con la propria firma più di un candidato per lo stesso Consiglio di Riferimento di Polo.
- 4) **Coloro che si candidano non possono sostenere la propria candidatura.**
- 5) Le firme di sostegno per ciascuna candidatura devono essere depositate tramite l'utilizzo della piattaforma Eligo, collegandosi al link dedicato a cui sarà data opportuna pubblicità.
- 6) L'elenco dei candidati ammessi alla competizione elettorale sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ateneo nella sezione dedicata alle Elezioni Studentesche 2021 <http://www.polimi.it/elezioni-studenti>.

VOTAZIONI PER LA ELEZIONE DI QUATTRO DOTTORANDI NEL CONSIGLIO DELLA SCUOLA DI DOTTORATO DEL POLITECNICO DI MILANO

ART. 10 Elettorato

- 1) L'elettorato attivo è attribuito a tutti i dottorandi e dottorande di ricerca regolarmente iscritti ai Corsi di Dottorato di ricerca attivati dal Politecnico di Milano, quale sede amministrativa.

- 2) L'elettorato passivo è attribuito ai dottorandi ed alle dottorande che, alla data di presentazione delle candidature, siano regolarmente iscritti ai cicli XXXIV, XXXV e XXXVI dei Corsi di Dottorato di ricerca attivati presso il Politecnico di Milano oppure al ciclo XXXIII in casi di percorsi di Dottorato che hanno durata minima di 4 anni.
- 3) Sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo i dottorandi e le dottorande che si trovino nelle condizioni di dover interrompere la frequenza, fino ad un massimo di un anno.
- 4) I Rappresentanti dei dottorandi rimangono in carica fino a quando mantengono la qualifica di studenti di corsi di dottorato di ricerca e, in ogni caso, non più di due anni.
- 5) Le fasi di presentazione, sottoscrizione e di accettazione delle candidature, avverranno con modalità telematica da remoto attraverso l'utilizzo della piattaforma Eligo, collegandosi al link a cui sarà data opportuna pubblicità.
- 6) L'elenco dei candidati e delle candidate ammessi alla competizione elettorale sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ateneo nella sezione dedicata alle Elezioni Studentesche 2021 <http://www.polimi.it/elezioni-studenti>.

NORME COMUNI A TUTTE LE VOTAZIONI

ART. 11

Commissione Elettorale

- 1) La Commissione Elettorale è nominata con provvedimento del Direttore Generale ed è composta da quattro funzionari dell'Amministrazione, di cui uno di qualifica non inferiore alla categoria EP amministrativo-gestionale con funzioni di Presidente e da un Segretario verbalizzante.
- 2) Alla Commissione Elettorale spetta il compito di accreditare le Liste e le relative candidature, per il sistema proporzionale, e le candidature individuali per i Consigli di Corso di Studio, per i Consigli di Riferimento dei Poli Territoriali e per i Rappresentanti dei Dottorandi in seno al Consiglio della Scuola di Dottorato di Ricerca, nonché sovrintendere al regolare svolgimento del procedimento elettorale.
- 3) La Commissione Elettorale, inoltre:
 - a) verifica che le Liste siano state formate e presentate in conformità con quanto stabilito dal presente provvedimento, dichiarandone, in caso contrario, la non ammissibilità;
 - b) invita il Rappresentante a modificare nel termine perentorio di tre giorni dall'invito, la denominazione o la sigla della Lista che risulti identica o confondibile con altra presentata in precedenza, a pena della non ammissibilità della medesima;
 - c) dopo aver accreditato le Liste, procede al sorteggio delle lettere ed ai relativi abbinamenti secondo cui le Liste verranno ordinate;
 - d) certifica le candidature presentate per ciascuna Lista e per ciascun Organismo a candidatura uninominale;
 - e) decide sugli eventuali reclami presentati dagli elettori e dai Rappresentanti di Lista;
 - f) al termine delle operazioni di voto e di scrutinio, assegna i seggi, dichiarando la regolarità e la validità dei risultati;
 - g) decide, in via definitiva, sui ricorsi presentati avverso i risultati delle votazioni.
- 4) I Rappresentanti di Lista, i candidati nei Consigli di Corso di Studio, nei Consigli di Riferimento dei Poli Territoriali e nel Consiglio della Scuola di Dottorato di ricerca possono intervenire alle riunioni della Commissione Elettorale solo se invitati.

ART. 12

Violazioni e sanzioni

- 1) La Commissione Elettorale e il Servizio Affari Generali e Normativa Istituzionale, in qualità di Ufficio Elettorale, hanno il compito di sovrintendere al regolare svolgimento dell'intero procedimento elettorale. Eventuali violazioni alle disposizioni del presente provvedimento devono essere inoltrate, per iscritto, alla Commissione Elettorale, per il tramite dell'Ufficio Elettorale.
- 2) La Commissione Elettorale ha il compito di valutare ogni caso oggetto di segnalazione, verificando la sussistenza dei fatti e, se necessario, dando audizione agli interessati. Può, in alternativa, disporre l'archiviazione della segnalazione e per le violazioni accertate, irrogare le seguenti sanzioni:
 - a) esclusione dall'elettorato passivo di un singolo candidato o di una singola candidata;

- b) esclusione di una Lista dall'intera competizione elettorale o da singole votazioni;
 - c) annullamento dei voti di preferenza ricevuti da un singolo candidato o da una singola candidata;
 - d) annullamento dei voti ricevuti da una Lista, in una o in più votazioni, corrispondenti al numero di voti di preferenza ottenuti da un singolo candidato o da una singola candidata;
 - e) annullamento di tutti i voti ricevuti da una Lista in tutte le votazioni.
- 3) La Commissione Elettorale, in caso di gravi e accertate violazioni che possano inficiare il risultato delle elezioni da parte di più candidati di Liste diverse, può proporre al Rettore l'annullamento dell'intera procedura elettorale.
 - 4) La Commissione Elettorale trasmette al Rettore, per le valutazioni di competenza, il verbale delle segnalazioni sanzionate.
 - 5) Avverso l'irrogazione di una o più sanzioni di cui al comma 2) del presente articolo, gli interessati possono proporre ricorso motivato al Senato Accademico entro cinque giorni dalla pubblicazione dei risultati delle elezioni sul sito istituzionale dell'Ateneo - <http://www.polimi.it/elezioni-studenti>.

ART. 13

Propaganda elettorale

- 1) Il Politecnico di Milano assicura e garantisce pari accesso ai mezzi di propaganda elettorale alle Liste e ai Candidati ed alle Candidate ammessi alla competizione elettorale.
- 2) Le modalità di svolgimento della propaganda elettorale devono essere conformi alla legge e comunque tali da non turbare l'andamento delle attività didattiche, scientifiche e amministrative.
- 3) La campagna elettorale ha inizio all'atto della certificazione da parte della Commissione Elettorale delle Liste accreditate e dei relativi candidati e candidate, per il sistema proporzionale, e delle candidature per i Consigli di corso di studio, per i Poli Territoriali e per il Consiglio della Scuola di Dottorato.
- 4) La certificazione delle Liste e di tutte le candidature indicate al precedente comma 3) è assolta mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ateneo, e specificatamente nella pagina dedicata alle elezioni studentesche di Ateneo, link: <http://www.polimi.it/elezioni-studenti>.
- 5) La campagna elettorale termina improrogabilmente alle ore 23.59 di sabato 22 maggio 2021. A decorrere da tale orario e nei giorni di domenica 23, lunedì 24, martedì 25, mercoledì 26 e giovedì 27 sono vietate ogni tipo di manifestazione a scopo elettorale e la diffusione di qualsivoglia materiale a sostegno o contrario alle Liste o ai singoli candidati. Il divieto di propaganda elettorale si applica anche ai canali di comunicazione via internet. Sono comunque sospese tutte le attività, ivi comprese quelle organizzate dalle Associazioni studentesche di Ateneo.
- 6) Nel rispetto delle pari opportunità delle Liste tra loro concorrenti e dei candidati e delle candidate ammesse alla competizione elettorale, alle Liste è consentito lo svolgimento di una sola attività finanziata dalla Commissione Permanente Studenti nel periodo di campagna elettorale.
I Rappresentanti delle Liste accreditate, prima dell'inizio della campagna elettorale, dovranno comunicare al Servizio Affari Generali e Normativa Istituzionale l'oggetto, la data, l'ora ed il luogo di svolgimento dell'attività stessa. Le Associazioni studentesche e i Gruppi, non configurate/i come Liste accreditate, avranno la possibilità di svolgere tutte le attività che desiderano ma sono tenute a fornire una programmazione dettagliata delle medesime entro e non oltre il 28 aprile 2021 al Servizio Affari Generali e Normativa e Istituzionale specificando l'oggetto, la data, l'ora ed il luogo di svolgimento delle attività stesse.
- 7) L'Amministrazione dell'Ateneo metterà a disposizione appositi spazi per la campagna elettorale delle Liste o dei singoli candidati e candidate.
- 8) L'Ateneo può consentire ai candidati di presentare il proprio programma, anche a Liste congiunte, in ogni aula, previa autorizzazione dei Presidi delle Scuole.
- 9) È fatto divieto di apporre iscrizioni sui muri, pavimenti, colonnati e ogni parte degli edifici del Politecnico di Milano, comprese tutte le aule e spazi comuni, nonché l'abbandono di materiale elettorale nelle aule dell'Ateneo.
- 10) È fatto divieto promuovere azioni di propaganda elettorale che possono ledere i diritti, anche d'immagine, dell'Ateneo o dei candidati.
- 11) È compito del personale dell'Amministrazione vigilare a che siano rispettate le disposizioni di cui ai commi del presente articolo.

- 12) Le violazioni alle disposizioni di cui al presente articolo comportano sanzioni a carico della Lista e/o del candidato che hanno commesso dette violazioni. Le sanzioni sono comminate dalla Commissione Elettorale che, verificati i fatti e nel rispetto del principio del contraddittorio con le parti a cui sono imputate le violazioni, deciderà nel merito, applicando le sanzioni, in modo graduale rispetto alla gravità dei fatti accertati, che potranno portare anche all'esclusione della Lista e dei candidati dalle elezioni. In ogni caso, nel corso di tutto il procedimento elettorale, potranno essere avviati procedimenti disciplinari a carico di coloro che non rispettino la convivenza democratica adottando comportamenti violenti ed intimidatori nei confronti delle Liste e dei candidati e delle candidate.

ART. 14

Adozione della procedura telematica di voto

- 1) Per lo svolgimento delle elezioni studentesche negli Organi di Ateneo e nel Consiglio della Scuola di Dottorato di ricerca è utilizzata la procedura telematica di voto da remoto Eligo, opportunamente implementata dalla Società ID Technology.
- 2) La procedura di voto assicura l'accertamento dell'identità degli elettori, la segretezza e l'anonimato del voto.
- 3) Ogni elettore ed elettrici, con le proprie credenziali personali di riconoscimento, può esprimere il proprio diritto di voto **una sola volta** collegandosi con un qualsiasi dispositivo elettronico da dispositivi mobile (smartphone e tablet e da qualsiasi personal computer) alla pagina web personale dei servizi online del Politecnico di Milano.
- 4) Dopo aver espletato le operazioni di accreditamento al sistema, all'elettore studente o studentessa si presentano le schede elettorali informatizzate in numero pari agli Organismi cui ha diritto di voto: Senato accademico, Consiglio di amministrazione, Commissione Paritetica della Scuola di riferimento, Consiglio di Corso di Studio di iscrizione, Consiglio di riferimento del Polo Territoriale (solo per gli studenti e le studentesse iscritti ai corsi di studio/orientamenti/indirizzi aventi sede nel Polo Territoriale).
- 5) Ai dottorandi elettori ed alle dottorande elettrici si presentano le schede elettorali informatizzate in numero pari agli Organismi cui ha diritto di voto: Senato accademico, Consiglio di amministrazione e Consiglio della Scuola di Dottorato.
- 6) **Per gli Organi con elezione a sistema proporzionale:** Senato accademico, Consiglio di amministrazione e Commissioni Paritetiche, la scheda elettorale informatizzata visualizzerà le Liste accreditate, selezionando le quali verrà mostrato per ciascuna, il relativo elenco dei candidati e delle candidate, posti nell'ordine di presentazione dalla Lista stessa. L'elettore o l'elettrice potrà esprimere il proprio voto per la Lista prescelta e per i candidati e le candidate appartenenti a tale Lista. Il sistema elettronico di voto consentirà di esprimere un numero massimo di preferenze così come determinato dal presente provvedimento. L'elettore o l'elettrice potrà scegliere anche l'opzione della scheda bianca.
- 7) **Per gli Organi con elezione a sistema di candidature individuali:** Consigli di corso di studio, Consigli di Riferimento dei Poli territoriali e Consiglio della Scuola di Dottorato, la scheda elettorale informatizzata visualizzerà l'elenco dei candidati e delle candidate accreditati, in rigoroso ordine alfabetico; anche in questo caso l'elettore o l'elettrice potrà esprimere un numero massimo di preferenze, determinato dal provvedimento oppure votare scheda bianca.
- 8) Di tutte le operazioni eseguite dall'elettore o dall'elettrice è richiesta esplicita conferma dal sistema e le preferenze, una volta confermato il loro inserimento nell'urna virtuale, non sono più modificabili o revocabili.
- 9) Per tutte le informazioni di dettaglio sull'utilizzo della procedura telematica di voto, si rinvia a successive comunicazioni e circolari nonché all'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ateneo dedicato alle elezioni studentesche – link: <http://www.polimi.it/elezioni-studenti>.

ART. 15

Operazioni di voto e di scrutinio

OPERAZIONI DI VOTO

- 1) Le votazioni si svolgeranno nei seguenti:
 - **lunedì 24 maggio 2021 dalle ore 09.00 ininterrottamente;**

- **martedì 25 maggio 2021 ininterrottamente:**
- **mercoledì 26 maggio 2021 ininterrottamente:**
- **giovedì 27 maggio 2021 fino alle ore 23.59**

Gli elettori e le elettrici potranno votare utilizzando PC, tablet, Iphone, PC ed ogni altra strumentazione che possa garantire una connessione ad Internet stabile.

OPERAZIONI DI SCRUTINIO

- 1) Venerdì 28 maggio 2021, la Commissione Elettorale procede allo scrutinio dei voti che, forniti dal sistema informatico, sono visualizzati, stampati ed elaborati secondo i requisiti di cui al presente provvedimento.
- 2) Sono scrutinati nell'ordine:
 - a) Senato accademico;
 - b) Consiglio di Amministrazione;
 - c) Commissioni Paritetiche;
 - d) Consigli di Corso di Studio;
 - e) Consigli di Riferimento dei Poli Territoriali;
 - f) Consiglio della Scuola di Dottorato di Ricerca.

ART. 16

Criteria per l'individuazione degli eletti e delle elette

- 1) La Commissione Elettorale, verificata la regolarità e la validità delle operazioni di scrutinio, provvede all'attribuzione proporzionale dei seggi a ciascuna Lista secondo la seguente procedura:
 - determinazione del totale dei voti validi riportati da ciascuna Lista (cifra elettorale);
 - determinazione del totale dei voti validi riportati da tutte le Liste (cifra elettorale generale);
 - determinazione del quoziente elettorale, risultante dalla divisione della cifra elettorale generale per il numero dei seggi da attribuire;
 - determinazione dei seggi ad ogni Lista, ottenuta dividendo la cifra elettorale di ciascuna Lista per il quoziente elettorale: a ciascuna Lista sono assegnati tanti seggi quante volte il quoziente elettorale è compreso nella cifra elettorale.
- 2) I seggi che, al termine di tali operazioni, risultassero non assegnati, saranno attribuiti alle Liste che hanno ottenuto il maggior numero di resti, risultante dalla divisione della cifra elettorale di ciascuna Lista per il quoziente elettorale, più prossimo a tale quoziente.
- 3) Risultano eletti, Lista per Lista, i candidati e le candidate che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze.
- 4) A parità di numero di preferenze risulta eletto il candidato o la candidata che precede nell'ordine di Lista.
- 5) Se ad una Lista spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati e le sue candidate, i seggi in esubero sono distribuiti secondo l'ordine della graduatoria di quoziente.
- 6) La Commissione Elettorale, verificata la regolarità e la validità delle operazioni di scrutinio, procede, per il sistema elettorale a candidature individuali, all'attribuzione dei seggi a ciascun candidato e a ciascuna candidata nei Consigli di Corso di Studio, nei Consigli di Riferimento dei Poli Territoriali e nel Consiglio della Scuola di Dottorato.
- 7) Risultano eletti i candidati e le candidate che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di numero di preferenze, si tiene conto della maggiore età anagrafica.

ART. 17

Pubblicazione dei risultati elettorali e ricorsi

- 1) Il Rettore proclama l'esito delle votazioni con proprio decreto, che sarà pubblicato sul sito web istituzionale dell'Ateneo – link: <http://www.polimi.it/elezioni-studenti>.
- 2) Lo studente o la studentessa che risulti eletto in Senato accademico, in Consiglio di amministrazione, in Commissione Paritetica, in Consiglio di Corso di Studio e in Consiglio di Riferimento del Polo Territoriale, deve comunicare al Rettore, per iscritto, entro cinque giorni dalla pubblicazione dell'esito delle votazioni, l'Organo per il quale intende esercitare il proprio mandato.

L'incompatibilità non sussiste tra i Consigli di Corso di Studio, le Commissioni Paritetiche e i Consigli di Riferimento dei Poli Territoriali.

- 3) Parimenti i dottorandi o le dottorande eletti in Senato accademico, in Consiglio di amministrazione e nel Consiglio della Scuola di Dottorato devono comunicare al Rettore, per iscritto, entro cinque giorni dalla pubblicazione dell'esito delle votazioni, l'Organo per il quale intendono esercitare il proprio mandato
- 4) Contro i risultati proclamati ai sensi del presente articolo, può essere proposto ricorso, entro cinque giorni dalla pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ateneo, alla Commissione Elettorale che decide in via definitiva entro i successivi tre giorni.
- 5) I mandati elettorali di tutti i Rappresentanti eletti decorrono dalla data del decreto rettorale di proclamazione degli eletti e cessa nel momento in cui sono ufficialmente nominati gli eletti nelle votazioni successive.

ART. 18 **Sostituzioni**

- 1) I Rappresentanti degli studenti eletti nel Senato accademico, nel Consiglio di amministrazione, nelle Commissioni Paritetiche, nei Consigli di Corso di Studio e nei Consigli di riferimento dei Poli Territoriali che durante il mandato elettorale perdono i requisiti di eleggibilità di cui al precedente Art. 4 del presente provvedimento, sono sostituiti con le modalità indicate nei successivi commi del presente articolo.
- 2) Si procede alla sostituzione dei candidati e delle candidate nei seguenti casi:
 - a) per conseguimento della laurea magistrale;
 - b) per dimissioni volontarie dall'incarico di Rappresentante degli studenti;
 - c) per iscrizione ad un corso di laurea triennale e/o magistrale appartenente ad un'altra Scuola, rispetto al corso di studio di iscrizione all'atto della presentazione della candidatura ed elezione successiva. Questa condizione si applica ai rappresentanti degli studenti ed alle studentesse eletti nelle Commissioni Paritetiche e/o nei Consigli di Corso di Studio ed è disciplinata nei successivi commi 4) e 6);
 - d) per decadenza dallo status di studente del Politecnico di Milano.
- 3) I Rappresentanti degli studenti che nel corso del mandato elettorale negli Organi indicati al precedente comma 1) del presente provvedimento conseguono la laurea triennale/primo livello e presentano domanda di ammissione alla laurea magistrale, non decadono dalla carica elettiva a condizione che siano soddisfatti i seguenti presupposti:
 - a) per i laureati triennali nella sessione di luglio, l'ammissione alla laurea magistrale deve essere perfezionata entro il mese di ottobre dello stesso anno;
 - b) per i laureati triennali nella sessione di febbraio/marzo, l'ammissione alla laurea magistrale deve essere perfezionata entro il mese di aprile dello stesso anno;
 - c) per i laureati triennali nella sessione di settembre/ottobre, l'ammissione alla laurea magistrale deve essere perfezionata entro il mese di ottobre dello stesso anno.
- 4) I Rappresentanti degli studenti eletti nelle Commissioni Paritetiche delle Scuole, nei Consigli di Corso di Studio e nei Consigli di riferimento dei Poli Territoriali, soddisfatti i presupposti previsti nel precedente comma 3), mantengono lo status elettivo se iscritti ad un corso di laurea magistrale appartenente alla stessa Scuola della laurea di I livello/triennale conseguita;
- 5) Laddove non sia possibile procedere con le sostituzioni secondo le modalità di cui ai commi precedenti, per le sostituzioni dei Rappresentanti degli studenti eletti nel Senato accademico, nel Consiglio di amministrazione e nelle Commissioni Paritetiche con il sistema proporzionale, si procede con le nomine dei primi dei non eletti della medesima Lista purché in possesso dei requisiti richiesti per la elezione.
- 6) Per le sostituzioni dei Rappresentanti degli studenti eletti nei Consigli di Corso di Studio e nei Consigli di riferimento dei Poli Territoriali con il sistema di candidature individuali, si procede con la nomina dei candidati o delle candidate che succede in ordine di graduatoria, purché in possesso dei requisiti richiesti.

- 7) L'iscrizione ai corsi singoli non è considerata iscrizione ad un corso di studio conseguentemente i Rappresentanti degli studenti che versano in questa situazione, decadono dal mandato elettivo.
- 8) Nel periodo intercorrente tra il conseguimento della laurea triennale e l'ammissione alla laurea magistrale, i Rappresentanti degli studenti possono partecipare alle sedute degli Organi dell'Ateneo in cui svolgono il mandato elettorale come uditori e senza diritto di voto.
- 9) Sarà compito del Servizio Affari Generali e Normativa Istituzionale vigilare, con il supporto degli Uffici competenti dell'Amministrazione dell'Ateneo, sull'osservanza dei criteri sopra indicati ai fini dell'emanazione dei provvedimenti rettorali di sostituzione dei Rappresentanti degli studenti.

ART. 19

Sostituzione dei Rappresentanti degli Studenti in Senato accademico, in Consiglio di amministrazione e nelle Commissioni Paritetiche in caso di esaurimento di una Lista

- 1) Laddove non sia possibile procedere con le sostituzioni di cui all'articolo precedente, come previsto dall'Art. 4 del "Regolamento Organizzativo e di Funzionamento del Consiglio degli Studenti", in caso di esaurimento dei candidati di una Lista in seno al Senato accademico, oppure al Consiglio di amministrazione oppure ad una Commissione Paritetica di Scuola, al fine di garantire la continuità della rappresentanza studentesca in seno ai predetti Organi accademici del Politecnico di Milano ed in ottemperanza a quanto disposto dalla Legge 240/2010 e dallo Statuto di Ateneo, eccezionalmente il Consiglio degli Studenti può procedere con votazioni indirette all'elezione del Rappresentante eletto in seno al Senato accademico, oppure al Consiglio di amministrazione oppure ad una Commissione Paritetica di Scuola che si è dimesso o che ha perso i requisiti.
- 2) Per le modalità di dettaglio di gestione delle votazioni indirette si fa riferimento al "Regolamento Organizzativo e di Funzionamento del Consiglio degli Studenti" sopra citato.

ART. 20

Sostituzioni nei Consigli di Corso di Studio e nei Consigli di Riferimento dei Poli in caso di esaurimento delle Liste dei candidati

- 1) Qualora si debba procedere alla sostituzione di un eletto nei Consigli di Corso di Studio o nei Consigli di Riferimento dei Poli Territoriali e la graduatoria dei candidati è esaurita, sarà compito dei Rappresentanti degli studenti eletti nella Commissione Paritetica della Scuola a cui appartiene il Consiglio del Corso di laurea individuare al loro interno un sostituto con diritto di voto nel Consiglio di corso di studio e nel Consiglio di Riferimento del Polo Territoriale.
- 2) Analoga procedura è adottata nel caso in cui il Consiglio di Corso di laurea è stato attivato dopo l'espletamento delle elezioni studentesche oppure non sono state presentate candidature nel corso del procedimento elettorale.

ART. 21

Riservatezza dei dati

- 1) I dati personali dei candidati saranno trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di privacy, con particolare riferimento al Regolamento del Politecnico di Milano in materia di trattamento dei dati personali e della sicurezza ICT, al Modello organizzativo privacy del Politecnico di Milano e alle Istruzioni operative per il trattamento dei dati personali, ed esclusivamente per gli adempimenti connessi al procedimento elettorale e, nel caso di elezione, per gli adempimenti successivi conseguenti e inerenti la carica elettiva ricoperta dall'interessato.

ART. 22

Altre rappresentanze negli Organi statutari

- 1) Le Rappresentanze studentesche previste negli Organi statutari non disciplinate dal presente provvedimento saranno elette dal Consiglio degli Studenti nella seduta di insediamento del Consiglio medesimo.

ART. 23

Struttura organizzativa

- 1) La Struttura amministrativa deputata alla gestione delle attività amministrative e di coordinamento del procedimento elettorale è il Servizio Affari Generali e Normativa Istituzionale che svolge anche le funzioni di Ufficio Elettorale.
- 2) Ai sensi della Legge 07.08.1990, n. 241, e successive modificazioni, il Responsabile del Procedimento elettorale è la dr.ssa Michela Brioschi – Servizio Affari Generale e Normativa Istituzionale.

Art. 24 - Servizio di assistenza e supporto

- 1) Durante i giorni di votazione è assicurata assistenza, segnalando l'esigenza connessa al sistema di votazioni informatiche alla casella di posta elettronica elezionistudentesche@polimi.it.

ART. 25

Modulistica

- 1) Ai fini dell'accreditamento del Rappresentante di Lista e relativa Lista e dell'accettazione delle candidature per tutti gli Organismi in votazione, deve essere utilizzata esclusivamente la modulistica appositamente predisposta e pubblicata sul sito istituzionale di Ateneo – sezione "Elezioni studentesche" link: <http://www.polimi.it/elezioni-studenti>.

ART. 26

Norme finali

- 1) Per ogni informazione di dettaglio, si rinvia al Manuale d'Uso, alle Circolari ed agli Avvisi, cui verrà data opportuna pubblicità sul sito istituzionale di Ateneo – sezione "Elezioni studentesche" link: <http://www.polimi.it/elezioni-studenti>.
- 2) Per quanto non disciplinato dal presente provvedimento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per le elezioni degli Organi delle Amministrazioni comunali.
- 3) Il Politecnico di Milano promuove e garantisce pari opportunità alle studentesse che intendono candidarsi alle votazioni, secondo la normativa vigente in materia.

IL RETTORE

Prof. Ferruccio Resta

Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale.